

REGIONE PIEMONTE - CIRCOLARE

**Circolare del Presidente della Giunta regionale 12 aprile 2018, n. 2/AMB.**

**Chiarimenti in merito ad alcune fattispecie di deroga alla compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009).**

*Ai Comuni piemontesi*

*Alle Unioni di comuni piemontesi*

*Alla Città Metropolitana di Torino*

*Alle Province piemontesi*

*Alla Soprintendenza per i Beni architettonici  
e paesaggistici del Piemonte*

*Al Comando regionale Carabinieri Forestale*

*Alle Associazioni di categoria interessate*

*All'Ordine dei Dottori agronomi e dei  
Dottori forestali del Piemonte*

*Al Collegio degli Agrotecnici del Piemonte*

*Alla Direzione regionale Agricoltura*

*Alla Direzione regionale Ambiente e  
Governato del Territorio*

*Alla Direzione Opere pubbliche, difesa  
del suolo, economia montana e foreste*

*Loro Sedi*

L'art. 19 (Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso) della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) definisce la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso come un qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale (art. 19, comma 1 della l.r. 4/2009).

La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, di seguito "richiedente", la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004).

Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009).

In boschi sottoposti al vincolo idrogeologico:

- la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo (art. 19, comma 4 bis della l.r. 4/2009);

- l'entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l'obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d) della l.r. 45/1989].

La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi o con versamento in denaro (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009).

Ai sensi dell'art. 19, comma 7, la compensazione non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:

- a) interessanti superfici inferiori ai cinquecento metri quadrati;
- b) finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;
- d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- d bis) per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.

In riferimento all'art. 19, comma 7, lettera b) della l.r. n. 4/2009, si precisa che tale deroga è applicabile agli interventi contenuti nei piani di gestione predisposti dalle Associazioni fondiarie costituite ai sensi della l.r. n. 21/2016 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) a condizione che:

sia evidente ed esplicita la loro ricaduta sulla conservazione del paesaggio;

gli interventi siano finalizzati al recupero di terreni agricoli incolti e/o abbandonati;

i piani siano predisposti conformemente ai contenuti stabiliti dalla DGR 92-5523 del 3.8.2017 (Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei terreni dell'associazione fondiaria);

tali piani siano approvati dalla Regione Piemonte conformemente alle disposizioni stabilite dalla l.r. n. 21/2016 e dagli atti applicativi.

Con riferimento all'art. 19, comma 7, lettera d bis) bis si fornisce, in allegato alla presente circolare per farne parte integrante e sostanziale, la metodologia che, con criteri oggettivi, permette di definire quando un bosco non è servito da viabilità forestale.

Sergio CHIAMPARINO

Visto l'Assessore  
Alberto VALMAGGIA